

"Assenze per visite e terapie prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 35)"

Sono specifici permessi per l'espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che su base oraria, nella misura massima di 18 ore annuali. Questi permessi sono concessi anche ai dipendenti a tempo determinato.

Fruizione su base giornaliera: se fruiti per la durata dell'intera giornata lavorativa l'incidenza dell'assenza sul monte orario è pari all'orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto, sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;

Fruizione oraria: 18 ore annuali comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono ad una intera giornata lavorativa, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni, non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore né con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente con un termine di preavviso di 3 giorni, in casi di comprovata urgenza e necessità può essere ridotto a 24 ore prima e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del permesso. L'assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione dovrà essere inoltrata all'ente a cura del dipendente oppure direttamente dalla struttura (anche per via telematica).

In caso di concomitanza tra **l'espletamento di visite specialistiche**, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad **una patologia in atto**, la relativa assenza è imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento economico e giuridico. In questa ipotesi l'assenza per malattia è giustificata mediante:

- attestazione di malattia del medico curante
- attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura (anche privati) che hanno svolto la visita o la prestazione.

In caso in cui **l'incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione** e di impegno delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. L'assenza è giustificata mediante:

- attestazione di malattia del medico curante
- attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura (anche privati) che hanno svolto la visita o la prestazione.

In caso di controllo medico legale l'assenza del domicilio è giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura.

Nel caso di dipendenti, che a causa della patologia sofferta, debbano sottoporsi periodicamente a terapie comportanti incapacità di lavoro, è sufficiente una certificazione redatta del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti l'incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari. Tale attestazione dovrà essere fornita alla amministrazione dal dipendente prima dell'inizio della terapia, a questa seguiranno le singole attestazioni di presenza (con indicazione dell'orario di permanenza) redatta dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione e il certificato di malattia se la prestazione determina incapacità lavorativa o se la prestazione è concomitante ad una patologia in atto.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il monte ore a disposizione è riproporzionato.
In caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi di eventuali proroghe, vengono riproporzionati in relazione alla durata temporale del contratto.

"Permessi ad ore per particolari motivi personali o familiari (art.32)"

Si tratta di 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari. Questi permessi non sono fruibili per frazione inferiore ad 1 ora, non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore né con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative.

Possono essere fruiti per l'intera giornata lavorativa; in tal caso vengono decurtate dal monte ore a disposizione del dipendente 6 ore.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il monte ore a disposizione è riproporzionato.
In caso di rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi di eventuali proroghe, vengono riproporzionati in relazione alla durata temporale del contratto.

Per richiedere questi permessi non è più necessaria l'attestazione di presenza.